

CAMERA DEI DEPUTATI N. 321

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CASALINUOVO, CAFIERO, RIVERA,
PREZIOSI OLINDO, CREMISINI**

Presentata il 2 ottobre 1958

**Nuove norme per l'ammissione nei ruoli degli idonei nei concorsi speciali
e per il ruolo in soprannumero dei maestri elementari**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 27 novembre 1954, n. 1170, provvede, con la istituzione di ruoli di maestri elementari in soprannumero, a sanare una grave situazione di disoccupazione nel ceto magistrale specialmente in quelle province che appartengono alle aree economicamente depresse del nostro territorio nazionale. Ed i benefici effetti di quella legge sono riscontrabili in più province. Successivamente, la legge 6 luglio 1956, n. 717, disponendo nell'articolo 3 l'entrata nei posti vacanti dei ruoli in soprannumero, per i tre anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, degli idonei negli stessi concorsi, provvede a completare l'avvio a soluzione di tale problema.

Ma esso non è ancora totalmente risolto; ché anzi — poiché la legge 27 novembre 1954, n. 1170, dispose, peraltro saggiamente per ovvie considerazioni di ordine sociale ed economico che non consigliano la destinazione di questi maestri in luoghi molto lontani dalla loro residenza familiare od ordinaria, che i ruoli in soprannumero sorgessero da concorsi speciali effettuati da ciascun Provveditorato agli studi nell'ambito provinciale — mentre in alcune province tutti gli idonei dei detti concorsi speciali hanno trovato posto nei ruoli in soprannumero, ed in alcuni di questi ruoli sono rimasti o vanno facendosi dei

posti vacanti, in altre province vi sono numerosi maestri che riportarono l'idoneità negli speciali concorsi, i quali ancora non hanno potuto trovare posto nel ruolo. Così, secondo notizie sommarie e pur riferendoci ad una sola Regione a mo' di esempio, sembra che nella provincia di Napoli siano ancora in attesa di entrare nel ruolo 500 maestre e 200 in quella di Caserta, 200 in quella di Salerno, 400 tra maestri e maestre in provincia di Benevento e circa 500 tra maestri e maestre in provincia di Avellino.

È chiaro che, se si tenesse fede al termine triennale di cui all'articolo 3 della legge 6 luglio 1956, n. 717, e se non si provvedesse a sbloccare in qualche modo la paratia stagna posta — allora, ed in linea di massima, saggiamente — dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170, tra provincia e provincia, i fini sociali che le due dette leggi si proposero resterebbero frustrati, ed il problema rimarrebbe largamente insoluto.

È quello che la presente proposta di legge — che ci onoriamo di sottoporre alla Camera — tende ad evitare. La nostra proposta, mentre mira a prorogare per altri tre anni (nella fiducia che essi siano sufficienti al totale assorbimento degli idonei) l'efficacia della legge 6 luglio 1956, n. 717, propone un sistema per accelerare la soluzione del problema

sbloccando la paratia stagna tra i Provveditorati che hanno esaurite in provincia le possibilità del ruolo in soprannumero, e quelli dove vi sono ancora degli idonei che attendono la possibilità di entrarvi.

A questo fine una norma che avesse trasferiti e unificati tutti i vari ruoli provinciali in un solo ruolo nazionale sarebbe stata forse più consona agli ordinamenti formali della nostra burocrazia scolastica. Ma essa ci è parsa in contrasto con l'esigenza sociale ed economica, che ci è sembrato ravvisare quale saggia preoccupazione del primo legislatore, di non allontanare troppo il maestro in soprannumero dalla propria residenza originaria. Ci è sembrato possibile conciliare tale esigenza con quella di consentire un certo trasferimento degli idonei da provincia a provincia secondo le esigenze obiettive dei relativi ruoli, con il sistema che vi proponiamo nell'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'articolo 3 della proposta mira anch'esso a rendere meno lunga e difficile la soluzione

del problema e trova nella dichiarata idoneità la formale legittimità di titolo per la precedenza e per il punteggio speciale da attribuire agli idonei per il ruolo in soprannumero.

Onorevoli colleghi! Mentre sembra che Governo e Parlamento vogliano caratterizzare la legislatura da poco iniziata con una rinnovata ansia e con una più fattiva preoccupazione per i problemi della scuola e della occupazione, il problema di consentire alle leggi 27 novembre 1954, n. 1170, e 6 luglio 1956, n. 717, il pieno raggiungimento dei propri fini — che è poi il problema di centinaia e centinaia di giovani che alla scuola si vocarono in un lodevole desiderio di progresso morale e familiare, e che dalla scuola attendono quella occupazione per la quale sono stati riconosciuti idonei — non può rimanere insoluto. Perciò presentiamo all'esame del Parlamento questa proposta di legge con sicura fiducia che il Parlamento vorrà, in quest'anno, rapidamente accoglierla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 6 luglio 1956, n. 717, sono prorogate per altri tre anni, e cioè sino all'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

ART. 2.

Qualora in una provincia il ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali, istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, sia esaurito o pervenga ad esaurimento entro il termine fissato dall'articolo precedente, i maestri che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi speciali per titoli, di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 7 della stessa legge, presso Provveditorati appartenenti alla stessa Regione di essa provincia, o a Regioni a questa contermini, e che non abbiano ancora conseguito il posto in ruolo, possono fare domanda di trasferimento al Provveditorato il cui ruolo presenta disponibilità di posti.

La domanda va fatta al Provveditore della provincia nel cui ruolo essi aspirano ad essere compresi, il quale li accoglierà nel ruolo secondo l'ordine del punteggio da ciascuno di essi conseguito nel concorso di cui all'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, presso il Provveditorato d'origine.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà con proprio decreto, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità della domanda di cui al comma precedente.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, adotterà gli opportuni provvedimenti perché ai maestri dichiarati idonei nei concorsi speciali di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, venga attribuito un titolo di precedenza nel conferimento della supplenza e degli incarichi provvisori ed un punteggio suppletivo, oltre quello previsto nella tabella dei titoli di cultura, nei concorsi magistrali ordinari.